

dell'Udienza Preliminare, sia dall'atto di impugnazione; e, in ogni caso, si pone, sotto il profilo della successione logica delle ragioni del decidere, come subordinata rispetto alla qualificazione della fattispecie.

Ciò premesso, conviene, anche per l'episodio di cui tratta, prendere le mosse dalla prima versione che ne ha dato il GORRINI: quella fatta all'ispettore ministeriale il 23 novembre 1994.

Da tale versione non emerge che Antonio DI PIETRO, nel chiedere al GORRINI di intervenire in favore di REA, abbia esercitato le sue pressioni facendo un riferimento, anche soltanto indiretto, alla circostanza che l'uso dei poteri inerenti al proprio ufficio avrebbe potuto essere influenzato dal comportamento del GORRINI.

Si rileva infatti:

-che DI PIETRO appare muoversi in un contesto di relazioni amichevoli, fra le quali va annoverata, per quanto si è già detto in precedenza, quella che correva con il GORRINI, come risulta sia dagli aiuti che Antonio D'ADAMO e lo stesso GORRINI avevano già dato a REA, sia dalla circostanza della cena organizzata in casa del D'ADAMO, su iniziativa del DI PIETRO, per "festeggiare il salvataggio di REA": epilogo veramente singolare e inconsueto per una condotta concussiva, visto che alla cena partecipò anche il presunto concusso;

-che la precisazione del GORRINI, secondo cui DI PIETRO gli aveva rappresentato che un eventuale scandalo che avesse investito REA avrebbe coinvolto PILLITTERI e CRAXI, che ne avevano voluto la nomina a comandante dei Vigili Urbani di Milano, non implica affatto, sotto il profilo logico, che DI PIETRO si sia mosso in un ambito diverso da quello strettamente privato.

Per quanto riguarda le dichiarazioni successive, il GORRINI ha, sostanzialmente, confermato la ricostruzione dell'episodio versata all'ispettore ministeriale; si che, sotto questo profilo, non vi è altro da aggiungere alle considerazioni dianzi svolte. Il

---

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione.  
e.) La richiesta di intervento del GORRINI in favore di Eleuterio REA.



GORRINI ha peraltro, secondo la sua consuetudine, modificato o integrato quanto risultante dalle precedenti versioni facendo riferimento ad altre circostanze della condotta dell'imputato. E riguardo a tali dichiarazioni (tutte richiamate nella parte espositiva della presente sentenza) la Corte osserva:

-che l'averè Antonio DI PIETRO fatto la prima richiesta di aiuto convocando il GORRINI nel proprio ufficio è circostanza del tutto inidonea a profilare un'atmosfera concussoria, essendo pacifico che il GORRINI e il DI PIETRO si frequentavano abitualmente nei rispettivi uffici;

-che l'averè il magistrato, al fine di persuadere il GORRINI, significato la propria preoccupazione che un eventuale scandalo in cui REA fosse stato coinvolto avrebbe potuto far emergere il proprio interessamento in favore di costui, praticato nella sua qualità di membro della commissione del concorso per comandante dei Vigili Urbani di Milano, non evidenzia una condotta diversa da quella descritta nella versione resa all'ispettore ministeriale, già sopra qualificata come priva di connotazioni concussive;

-che parimenti priva di valore indiziante è la circostanza secondo cui, nel corso di un convito tenutosi per vincere le ultime resistenze del GORRINI, Antonio DI PIETRO invitò costui a non andare più presso le scuderie di San Siro, avendo avuto segnalazione di una bisca clandestina ivi operante. Ciò perchè, anche rispetto a questo particolare della condotta, DI PIETRO non risulta essersi mosso strumentalizzando i poteri del proprio ufficio, essendosi limitato a mettere il GORRINI a parte di una notizia conosciuta occasionalmente nel proprio ambiente di lavoro; avvertendolo, addirittura, che *"non sapeva come impedire una eventuale retata"*;

-che nessun apporto ulteriore ai fini di una qualificazione in senso concussorio proviene dalle dichiarazioni di Raffaella ZOPPELLETTO, indicata quale testimone dallo stesso GORRINI, suo convivente all'epoca dei fatti, non tanto per la manifesta non credibilità della donna, che ha negato, contro ogni evidenza, la sussistenza di un rapporto di amicizia fra GORRINI e REA, e ha fatto riferimento alla partecipazione ad

---

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione,  
e.) La richiesta di intervento del GORRINI in favore di Eleuterio REA,

una cena (quella organizzata per costringere GORRINI ad aiutare REA e svoltesi in casa D'ADAMO), laddove è invece risultato che la donna partecipò soltanto ad una cena in casa di costui, quella natalizia, svoltesi a salvataggio di REA già avvenuto (vedasi dichiarazioni resa da CAMPAGNOLI Graziella, volume 51, II, foglio 43), quanto perchè la ZOPPELLETTO, nel riferire che il GORRINI le aveva detto che "REA aveva contratto i debiti con "persone pericolose" (bookmaker clandestini di bassa lega) e quindi bisognava intervenire", le aveva ribadito più volte che era DI PIETRO ad imporre il salvataggio di REA da tali persone pericolose, e che "quei soldi dovevano essere dati", aggiungendo che GORRINI si era espresso dicendo "devo farlo", e che lo stesso "non mostrava certamente di affrontare quell'intervento con piacere", non ha evidenziato alcun elemento della condotta di Antonio DI PIETRO diverso e ulteriore rispetto a quelli già risultanti dalle dichiarazioni dello stesso GORRINI.

È d'altra parte lo stesso GORRINI che svuota di significato le proprie insinuanti precisazioni, laddove egli afferma, testualmente: "fu la volontà di salvare un amico, di fare un favore ad un altro amico, evitandogli sgradevoli conseguenze, che mi spinse a contribuire per sanare i debiti contratti da REA" (interrogatorio Pubblico Ministero 26 maggio 1995, faldone 1, volume 2, pagina 126).

Corroborano infine il giudizio di irrilevanza penale della condotta che il GORRINI ha attribuito all'imputato:

-le deposizioni rese da numerosi testi, persone tutte gravitanti nell'ambiente degli scommettitori dell'ippodromo di San Siro, nessuno dei quali ha confermato la circostanza che DI PIETRO avesse frequentato l'ippodromo "per spaventare persone pericolose", o per tacitare degli scommettitori clandestini;

-le deposizioni del ROCCA, del D'ADAMO e di REA, secondo le quali, dopo la sollecitazione avuta da DI PIETRO, si incontrarono con il GORRINI in casa del D'ADAMO senza la presenza del magistrato;

-la circostanza che DI PIETRO non riuscì ad ottenere alcun aiuto da Franco

---

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere A e B del capo di imputazione.

e.) La richiesta di intervento del GORRINI in favore di Eleuterio REA.

MAGGIORELLI, al quale pure si era rivolto con una richiesta definita, dal MAGGIORELLI stesso, "fraterna";

-la positiva esclusione di qualsiasi intervento minatorio o di altra natura nei confronti dei supposti pericolosi creditori di REA da parte di Antonio DI PIETRO.

Per quanto si è detto, va affermato che anche questo fatto di concussione non sussiste, sì che l'impugnazione del Pubblico Ministero, e la conseguente richiesta di decreto che dispone il giudizio non meritano accoglimento.

La sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare deve quindi essere confermata anche rispetto alla lettera "B" del capo di imputazione.

### **Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.**

#### **a.) Considerazioni generali.**

Ai fini del giudizio sulla rilevanza penale delle condotte ascritte dal capo di imputazione (lettere I ed L) a Giampaolo PILLITTERI, Antonio DI PIETRO ed Eleuterio REA è utile definire il reato di abuso di ufficio previsto dal secondo comma dell'articolo 323 del Codice Penale, di cui gli imputati sono stati chiamati a rispondere, ex articolo 2, comma terzo, del Codice Penale, a seguito dell'abrogazione, ai sensi dell'articolo 20 Legge 26 aprile 1990 n.86, dell'articolo 324 del Codice Penale (norma incriminatrice in vigore all'epoca in cui i reati sarebbero stati commessi).

Si richiamano, al riguardo, alcune massime della giurisprudenza della Corte di Cassazione relative all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice e alla struttura del reato. Si ricorda dunque che:

*-In tema di reati contro la pubblica amministrazione il bene giuridico protetto è quello stesso tutelato dall'articolo 97 della Costituzione, ossia il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. L'attentato a tali beni, che l'articolo 323 del*

---

### **I MOTIVI DELLA DECISIONE**

**Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.**

**a.) Considerazioni generali.**

*Codice Penale modificato dall'articolo 13 della Legge 26 aprile 1990 n.86 intende punire, è solo quello che viene attuato con un abuso funzionale, che si evidenzia come tale sul piano oggettivo, prima ancora dell'esame dell'elemento psicologico, perchè non può non riconoscersi un preciso significato di tipizzazione del reato alla sostituzione della vecchia dizione "abusando" (dei poteri) con la nuova "abusa" (del suo ufficio), nonché alla costruzione dell'elemento psicologico del reato nella forma del dolo specifico. L'abuso di ufficio, così inteso in senso obiettivo, prescinde dall'inquadramento dell'atto in possibili vizi amministrativi, ma va ricollegato alla deviazione di esso dalla causa tipica o da altro elemento essenziale previsto dal legislatore (oggetto, forma se richiesta ad substantiam, e perfino i motivi, se assumono rilievo nella tipizzazione dell'atto), discendendo il principio della tipicità degli atti amministrativi direttamente dal principio costituzionale dell'imparzialità dell'amministrazione" (Cassazione, Sezione VI, 27 maggio 1991 n.5586);*

*- "In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, la nozione di "atto di ufficio" è più ampia di quella di "provvedimento amministrativo"... trattandosi di reato di pericolo, rientrano nel novero degli atti anche tutte quelle attività di carattere commissivo o omissivo, riferibili sempre al pubblico ufficiale, dirette ad incidere nella specifica attività della pubblica amministrazione, ad indirizzarla o a determinarla verso scelte che si risolvono in vantaggi patrimoniali per il privato" (Cassazione, Sezione VI, 12 novembre 1992 n.10896);*

*-L'abuso d'ufficio, quando si concretizza in un vero e proprio atto amministrativo, comporta necessariamente la conseguenza che quest'ultimo, ancorché suscettibile di apparire, in sé e per sé, perfettamente legittimo, sia in realtà affetto "almeno" dal vizio di eccesso (sviamento) di potere. Ad un tale vizio possono, talvolta, accompagnarsi anche quelli dell'incompetenza o della violazione di legge, i quali, però, di per sé, pur potendo costituire sintomo o indizio dell'abuso, non sono sufficienti a dimostrarne l'esistenza, occorrendo comunque la prova, a tal fine, che vi sia stato anche il suddetto*

---

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.

a.) Considerazioni generali.

*eccesso di potere*" (Cassazione, Sezione VI, 1 ottobre 1992 n.9588).

*"La nuova figura criminosa prevista dall'articolo 323 del Codice Penale si incentra sull'abuso di ufficio", concetto che ricomprende tutti quei comportamenti (anche non estrinsecantisi in atti) che concretizzano un uso deviato o distorto dei poteri funzionali (o un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio) e che di conseguenza mettono a repentaglio il buon funzionamento dell'azione amministrativa, nel senso che l'abuso deve sfociare in una strumentalizzazione oggettiva dell'ufficio tale da frustrare o alterare le finalità istituzionali perseguite*" (Cassazione, Sezione V, 18 agosto 1993 n.7764);

*"Il delitto di abuso di ufficio è reato di pericolo e si consuma nel momento in cui il fatto abusivo è commesso, anche se non si verifichi un danno o non si procuri un effettivo vantaggio"* (Cassazione, Sezione VI, 1 febbraio 1994 n.2733);

*"Ai fini della prova dell'abuso di ufficio di cui all'articolo 323 del Codice Penale assumono rilievo sia l'atto o il comportamento singolarmente valutato, sia quegli elementi sintomatici che, apparentemente estrinseci all'atto o al comportamento, consentono una verifica di più ampio contesto. Il che si verifica dando rilievo al presupposto di fatto da cui si esprime l'abuso, attraverso il coinvolgimento di singoli comportamenti antecedenti, contestuali o anche successivi all'atto o al comportamento che designa l'abuso stesso, donde l'irrelevanza, anche nel nuovo regime, ove la condotta si manifesti attraverso provvedimenti, della loro legittimità o illegittimità"* (Cassazione, Sezione VI, 10 gennaio 1992 n.173);

*"Il reato di abuso di ufficio può ritenersi sussistere solo qualora -accertata l'oggettività dell'abuso attraverso la devianza dell'atto dalle regole poste a tutela dei principi di imparzialità e/o di buona amministrazione e la coscienza di tale devianza- risulti provato altresì che l'agente si era prefisso lo scopo di procurare a taluno un ingiusto vantaggio con altrui danno"* (Cassazione, Sezione VI, 11 aprile 1997 n.3412);

---

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.

a.) Considerazioni generali.

*-Qualora si accerti che l'atto fu compiuto per le finalità previste dalla legge -ed è quindi legittimo-, è ultroneo passare all'esame dell'elemento psicologico dell'agente per stabilire che l'atto sia stato emesso anche per uno scopo privato, oltre che per quello previsto dalla legge" (Cassazione, Sezione VI, 1 febbraio 1993 n.865);*

*-"Negli organi collegiali la mera astensione del componente che abbia interesse per ragioni di parentela, amicizie o altro non concreta il reato (di abuso di ufficio), giacché vi è bisogno di ulteriori elementi per l'integrazione dello stesso, quali lo svolgimento di concrete ingerenze sugli altri componenti dell'organo collegiale, sì da ottenere decisione favorevole da parte di colui che non si è astenuto" (Cassazione, Sezione VI, 19 dicembre 1994, n.2769).*

**b.) L'imputazione a carico di Giampaolo PILLITTERI e di Antonio DI PIETRO.**

Tenuto conto di tali coordinate, la discussione in ordine alla fondatezza della richiesta di pubblico dibattimento proposta dal Pubblico Ministero deve essere vagliata con riferimento:

-alle condotte, contestate agli imputati, dagli stessi tenute in relazione al concorso per il posto di Comandante dei Vigili Urbani di Milano vinto da Eleuterio REA e asserite come abusive perchè volte a favorire il REA, amico sia di PILLITTERI che di DI PIETRO (volendo costoro procurargli l'ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall'assunzione di un impiego cui il REA era interessato particolarmente per non lasciare Milano);

-alle qualità attribuite nel capo di imputazione a ciascuno degli imputati stessi (quella di Sindaco di Milano e di presidente della commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato, quanto al PILLITTERI, e quella di magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto e di componente esperto della commissione del concorso sopra menzionato, quanto al

---

**I MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.

**b.) L'imputazione a carico di Giampaolo PILLITTERI e di Antonio DI PIETRO.**

DI PIETRO).

Secondo l'Accusa, Giampaolo PILLITTERI avrebbe agito, in un primo momento, "determinando un consenso politico sulla nomina di REA, amico personale suo e del DI PIETRO nonché di altri esponenti del mondo politico-amministrativo che allora predominava in Milano, e proponendo la suddetta nomina mediante il sistema della cosiddetta chiamata diretta", in un secondo momento, non essendo stato possibile ricorrere a tale procedura, "determinando la scelta del concorso per titoli ed esami, nonostante fossero già in servizio presso l'amministrazione comunale diversi funzionari aventi la qualifica funzionale necessaria per l'assunzione dell'incarico".

Tali condotte non rivestono alcun carattere di abusività. Infatti:

-non vi è alcuna prova che Giampaolo PILLITTERI, mediante la nomina di REA per chiamata diretta, movesse da intenti favoritori. Risulta invece dalle dichiarazioni del PILLITTERI rese il 15 novembre 1995 al Pubblico Ministero di Brescia (non altrimenti smentite o poste in discussione sul punto): che la Giunta Comunale era convinta che all'interno del Corpo non vi fossero persone idonee a ricoprire la carica di Comandante dei Vigili Urbani, e si orientò quindi per trovare all'esterno dell'amministrazione comunale una persona in grado di ricoprire quel posto con la necessaria autorevolezza e competenza; che, a quel punto, PILLITTERI pensò a REA, persona da lui frequentata abitualmente; che, assicuratosi la disponibilità di REA, PILLITTERI ne propose il nominativo agli altri componenti della Giunta e ai capi della maggioranza; che tutti furono d'accordo sulla indicazione di REA; che si era pensato in un primo momento di procedere con chiamata diretta, ma che, non essendo tale strumento legittimamente utilizzabile, la Giunta decise di effettuare la procedura concorsuale;

-nel quadro di una scelta del comandante dei Vigili Urbani mediante "chiamata diretta" la condotta di PILLITTERI, "volta a determinare un consenso politico sul nome di REA", appare, di per sé, priva di qualsiasi connotazione di illiceità;

---

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.

b.) L'imputazione a carico di Giampaolo PILLITTERI e di Antonio DI PIETRO.

-estranea all'area dello sviamento di potere è, d'altra parte, la circostanza che PILLITTERI fosse a conoscenza dell'interesse di REA ad essere nominato;

-la deliberazione di Giunta del 17 gennaio 1989, con cui era stato disposto il ricorso alla mobilità esterna, è stata revocata l'11 aprile 1989, e questa circostanza, unitamente alla considerazione che il Consiglio Comunale l'aveva approvata a grandissima maggioranza nella seduta del 27 febbraio 1989, esclude che si possa attribuire valore di indizio della preordinata volontà di strumentalizzazione di poteri pubblici per il raggiungimento di privati interessi all'iniziale vizio procedurale;

-in positivo, la mancanza del dolo specifico richiesto dall'articolo 323 del Codice Penale è provata dalla circostanza che PILLITTERI non ebbe neppure a presiedere la seduta consiliare del 27 febbraio 1989 (la presiedette l'assessore Roberto CAMAGNI);

-il Consiglio di Stato, Sezione VI, in data 12 novembre 1993, ha riconosciuto la legalità del ricorso al sistema del concorso per esami e per titoli, anziché a quello della selezione interna;

-il CORECO ha escluso l'illegittimità dell'aumento del limite di età (previsto dal Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n.271) perchè congruamente giustificato dall'opportunità di favorire *"il più ampio numero di candidature professionalmente rilevanti, che solo l'esperienza lavorativa acquisita può garantire"* (foglio 2049, volume III);

-la scelta della sola prova orale era stata già praticata per altri concorsi (vedasi al riguardo la deposizione di CORTESINI P.Angelo, segretario della commissione di concorso).

È naturalmente appena il caso di sottolineare che, rispetto a tali condotte, avrebbe assunto rilevanza la qualità di sindaco rivestita da PILLITTERI, e non quella di magistrato propria di Antonio DI PIETRO. La responsabilità di costui anche in ordine

---

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.

b.) L'imputazione a carico di Giampaolo PILLITTERI e di Antonio DI PIETRO.

a questi segmenti dell'imputazione è stata infatti profilata soltanto nel quadro dell'istituto previsto e disciplinato dall'articolo 110 del Codice Penale

Le altre condotte, indicate come illecite dal capo di imputazione, fanno riferimento alla qualità di membro della commissione esaminatrice del concorso, poi vinto da Eleuterio REA, assunta da Antonio DI PIETRO. In particolare, è stato contestato di avere preso l'interesse di cui si tratta:

-quanto a Giampaolo PILLITTERI, ottenendo la nomina, quale componente esperto, del dottor DI PIETRO, persona particolarmente legata a REA e a lui stesso da stretti vincoli di amicizia;

-quanto ad Antonio DI PIETRO, concertando e accettando la sua nomina a componente esperto della commissione, quale magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, nonostante si opponessero evidenti ragioni di opportunità rappresentate sia dagli stretti e risaputi vincoli di amicizia che lo legavano al REA e allo stesso PILLITTERI, sia dal fatto che già gli organi di informazione avevano riportato la palesata volontà degli ambienti politici milanesi di pervenire alla nomina del REA e avevano descritto un clima complessivo che avrebbe potuto far ipotizzare un ricorso alla magistratura ordinaria, sia dalla circostanza che, oggettivamente, alla Procura della Repubblica competono compiti di controllo sugli organi comunali e su quelli addetti alla vigilanza in particolare; partecipando alla prima seduta della suddetta commissione, seduta nella quale vennero stabiliti i criteri di massima da adottare per l'espletamento del concorso e determinati i punteggi da attribuire ai titoli; così comportandosi nonostante non fosse intervenuta la preventiva necessaria autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura e vi fosse il parere sostanzialmente contrario del capo dell'Ufficio alla partecipazione a quei lavori, proprio a ragione della mancanza di autorizzazione, e rinunciando, poi, all'ulteriore partecipazione ai lavori della commissione anche a seguito dell'intervento dell'allora Procuratore Generale.

---

#### **I MOTIVI DELLA DECISIONE**

**Le contestazioni di cui alle lettere I ed L del capo di imputazione.**

**b.) L'imputazione a carico di Giampaolo PILLITTERI e di Antonio DI PIETRO.**